

ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL COMUNE DI LECCO

DISCIPLINARE

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola l'istituzione, fissa i criteri per la candidature e l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo dei Fornitori del Comune di Lecco.

2. L'albo sarà utilizzato dall'Ente come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni e servizi nell'ambito di forniture inferiori alla soglia europea vigente e con le modalità di esperimento delle procedure negoziate, così come regolate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, e delle procedure in economia così come disciplinate dal vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.

3. Gli scopi che si intendono raggiungere con l'istituzione del suddetto Albo sono i seguenti:

- a) introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi che prevedono l'invito alle imprese;
- b) dotare l'Amministrazione di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche, nei casi sotto specificati.

L'albo non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente.

4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione, quando si tratti di forniture e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'albo, ovvero qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo, anche altre ditte ritenute idonee, purché dimostrino il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori.

5. Si prescinde dalla necessaria iscrizione all'albo comunale per le ditte iscritte in albi nazionali o diversamente qualificate in base a procedure previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

Articolo 2 – Composizione Albo

1. Albo Fornitori è così articolato:

- a) Sezione I: - Forniture
- b) Sezione II: - Manutenzioni e servizi

2. Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche così come indicato in allegato al presente disciplinare (Allegato "A") scaricabile all'indirizzo <http://www.comune.lecco.it>. L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare/variare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente disciplinare.

3. Nella dicitura "*Forniture*", "*Manutenzioni e servizi*" non sono comprese le prestazioni professionali, gli incarichi di progettazione e direzione lavori.

4. L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte, corrisponde all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

Articolo 3 – Campo di Applicazione

1. L'Albo dei fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici di forniture di beni e servizi e del Regolamento relativo all'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.

Articolo 4 – Procedura per la formazione dell'Albo

1. La formazione dell'Albo di cui al presente disciplinare avviene mediante procedura ad evidenza pubblica.

2. L'impresa può richiedere, con la medesima domanda, l'iscrizione a più categorie merceologiche, allegando la documentazione necessaria a tal fine.
3. L'esame delle domande di candidatura all'Albo dei fornitori sarà effettuata dal direttore del Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti del Comune di Lecco.
4. L'accertamento d'idoneità per l'iscrizione dei soggetti e delle ditte all'Albo dei fornitori nelle categorie e sottocategorie merceologiche di pertinenza, è effettuato entro 90 giorni consecutivi dalla scadenza indicata dall'avviso, valutata la documentazione presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito.
5. Per la valutazione della sussistenza di quei requisiti di iscrizione che abbiano una particolare complessità tecnica, sono sentite le strutture dell'Ente competenti per materia. Qualora la domanda di candidatura sia incompleta, compilata in modo errato o manifestamente incongruente, il direttore competente, provvede a richiedere un'integrazione, indicando la documentazione e le informazioni mancanti e specificando i tempi entro i quali il soggetto deve provvedere all'integrazione. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino al ricevimento della documentazione e delle informazioni mancanti, il decorso del termine di cui sopra è sospeso. La mancata integrazione documentale nei tempi richiesti comporta il non accoglimento dell'istanza, senza ulteriore avviso.
6. I competenti servizi comunali formano l'Elenco delle ditte ritenute idonee e motivano le ragioni che hanno portato all'esclusione eventuale delle altre.
7. Il Direttore del Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti nel prendere atto delle risultanze degli atti svolti dalla propria struttura amministrativa, ne approva le risultanze con propria determinazione, disponendo così l'iscrizione delle ditte ritenute idonee nonché la formazione del nuovo Albo fornitori.
8. L'ordine di iscrizione nell'Albo per ciascuna categoria, tra le imprese che hanno presentato domanda entro i termini previsti dall'avviso, è dato dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo assegnato; tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento.
9. Il fornitore potrà prendere atto dell'avvenuta iscrizione nell'Albo fornitori, consultando il sito www.comune.lecco.it, decorsi 130 giorni consecutivi dalla data di scadenza dell'avviso pubblico di costituzione dell'albo.

Articolo 5 – Gestione dell'Albo dopo la prima costituzione

1. L'Albo fornitori costituito ha validità di cinque anni dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco dei fornitori idonei. Le nuove richieste di iscrizione pervenute all'ufficio protocollo del Comune di Lecco, entro e non oltre il giorno 30 novembre di ogni anno, avranno validità con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
2. Inoltre, dopo la prima costituzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire nuove candidature previa pubblicazione di idoneo avviso, disciplinante i termini e le modalità di iscrizione.
3. L'ordine delle nuove iscrizioni nell'Albo, per ciascuna categoria, in coda alle imprese iscritte in fase di costituzione, sarà dato dalla protocollazione dell'istanza di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo.
4. Le imprese iscritte sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione.
5. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto auto dichiarato dai candidati.

Articolo 6 – Modalità di candidatura all'Albo

1. Le Ditte interessate all'iscrizione all'Albo dovranno:
 - a) compilare il MODULO DI CANDIDATURA, allegato "B" all'avviso e presente sul sito <http://www.comune.lecco.it>, nella sezione "Iscrizione all'albo fornitori", seguendo la procedura ivi indicata;
 - b) compilare il modello di autocertificazione Allegato "C" all'avviso sul possesso dei requisiti art. 38 D.Lgs.163/2006;

- c) inviare la documentazione suddetta, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario (**titolare o legale rappresentante**), con le modalità prescritte dall'avviso pubblico per la costituzione /aggiornamento dell'albo;
2. La candidatura non comporta l'automatica iscrizione, in quanto subordinata all'esito delle verifiche che l'Amministrazione comunale ritiene di esperire. Si ricorda che l'eventuale accertamento della mendacità di quanto dichiarato in sede di autocertificazione comporta il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, nonché apre il procedimento sanzionatorio correlato.
3. Per garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa non potranno essere prese in considerazione le istanze di candidatura all'Albo che non risultino pervenute entro l'ora e il giorno stabiliti nell'avviso pubblico, anche se sostitutive o aggiuntive di istanze precedenti.
4. Si sottolinea che requisito essenziale, a pena di esclusione, per la candidatura delle ditte, operanti nei diversi settori di forniture di beni e servizi è l'appartenenza ad una, o più, delle categorie e sottocategorie merceologiche elencate nell'Allegato "A" corrispondente all'attività dichiarata nell'oggetto sociale e risultante dall'apposita sezione.

Articolo 7 – Utilizzazione dell'Albo

1. La scelta delle imprese da invitare, quantificate sulla base di normativa/regolamento vigenti, seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico seguendo l'ordine precostituito di iscrizione, stante la facoltà della stazione appaltante di invitare un numero superiore di operatori economici.
2. In ogni caso la verificata impossibilità della ditta interpellata a corrispondere alla richiesta tecnica inerente la fornitura, determina lo scorrimento del turno di rotazione in favore della ditta successiva nell'ordine della categoria o della sottocategoria merceologica interessata.
3. E' data la facoltà, quando si tratti di forniture e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero, qualora sulla base delle conoscenze di mercato, l'Amministrazione ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle imprese iscritte, di invitare o interpellare ulteriori fornitori, purché chiedano ed ottengano l'iscrizione all'Albo.

Articolo 8 – Cancellazione dall'Albo dei Fornitori

1. La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, si effettua d'ufficio con determinazione del Direttore del Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti, secondo le modalità di cui al successivo art. 10, nelle fattispecie previste dai successivi punti 2 e 3 del presente articolo.
2. La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti è disposta:
- a) nei casi di non mantenimento di uno o più dei requisiti d'iscrizione, dei quali il comune di Lecco sia comunque venuto a conoscenza;
 - b) nel caso di cui al successivo art. 9 (scadenza dell'iscrizione);
 - c) in caso di non osservanza delle disposizioni del successivo articolo 11 del presente disciplinare, qualora trattasi di elementi tali da incidere sull'affidabilità/onorabilità dell'impresa;
 - d) qualora, da revisione periodica svolta d'ufficio, non risulti più esistente la ditta;
 - e) in caso di istanza scritta del soggetto interessato;
 - f) nei casi in cui per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara dell'Ente e l'impresa risulta iscritta in una sola categoria/sottocategoria merceologica;
3. la cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, è disposta:
- a) nei casi in cui per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara;
 - b) in caso di istanza scritta del soggetto interessato;
 - c) quando all'impresa iscritta sia stata contestata ed accertata l'irregolare esecuzione di forniture e prestazioni nei confronti dell'Amministrazione comunale;

4. Una nuova richiesta di candidatura non potrà essere accettata prima di un anno dal provvedimento motivato di revoca dell'iscrizione del Direttore di Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti;

5. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni consecutivi per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine l'Ente si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, l'apposito provvedimento dirigenziale di cui al successivo articolo 10. Del provvedimento definitivo di cancellazione sarà data comunicazione scritta alle ditte interessate entro 30 giorni consecutivi dalla conclusione del procedimento relativo.

Articolo 9 – Validità dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori

1. L'iscrizione dei soggetti nell'Albo dei Fornitori del Comune di Lecco ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco dei fornitori idonei.

Articolo 10 – Aggiornamento

1. L'Ente provvederà ad aggiornare l'Albo dei fornitori con le modalità e le tempistiche di cui al precedente articolo 5. L'Ente provvederà, altresì, ad aggiornare l'Albo dei fornitori in conseguenza dei provvedimenti assunti per le motivazioni di cui al precedente art. 8.

2. L'Albo fornitori, debitamente aggiornato, sarà pubblicato sul sito del Comune di Lecco.

Articolo 11 – Obblighi per le imprese

1. Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di iscrizione. La violazione di tale obbligo, qualora sia tale da incidere sull'affidabilità/onorabilità dell'impresa, può essere sanzionata con la cancellazione d'ufficio dall'Albo.